



FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA

**Appunti sulla Riforma dello Sport 2023
(D.Lgs. 36/2021; D.Lgs. 39/2021; D.Lgs. 120/2023)**

Incontro FIM – Asd/Ssd Affiliate
10 ottobre 2023

CONI

Sport e Salute

IL LAVORO

LAVORATORE SPORTIVO – LE 7 FIGURE TIPIZZATE DALLA LEGGE E

Definizione. Atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, che, senza distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita attività sportiva verso corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo...

... e ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Non sono lavoratori sportivi i custodi, gli addetti alle pulizie, i giardinieri e i manutentori dell'impianto sportivo.

L' elenco ufficiale delle mansioni è tenuto presso il Dipartimento dello Sport.

N.B.: limite di 18 ore (ora 24 ore) per il riconoscimento di lavoro autonomo.



... IL LAVORO

TRATTAMENTO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE SPORTIVO CO.CO.CO.

Si tralasciano i casi di: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi con p.iva e lavoratori con contratto di apprendistato.

Prelievo erariale. Il compenso del Lavoratore Sportivo dilettante non costituisce base imponibile fiscale fino ad euro 15.000,00. Per la parte eccedente costituisce reddito per il percipiente (reddito da lavoro dipendente). Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nell'intero periodo d'imposta 2023 percepiscono sia compensi di cui all'art.67 co.1 lett. m) TUIR (dal 01/01/2023 al 30/06/2023) nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 (dal 01/07/2023 al 31/12/2023), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.

Prelievo assicurativo. Viene prevista l'esclusione ai fini INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori dipendenti, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (che costituiscono, ai sensi dell'art. 28 del decreto, la forma "normale" di rapporto di lavoro nello sport dilettantistico).

A tali lavoratori "*si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della l. 289/2002*", cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento.



... IL LAVORO

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL LAVORATORE SPORTIVO.

Prelievo contributivo. Esempio di conteggio contributivo IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) di prestazione da lavoro sportivo (collaboratore), per euro 23.000,00 ad un collaboratore coordinato e continuativo non soggetto ad altra forma di previdenza. Da integrare con il prelievo dell'aliquota aggiuntiva del 2,03% (di cui 0,50% per malattia, 0,22% per maternità, 1,31% per disoccupazione).

(Fonte tabella: Fiscosport - Riforma del lavoro sportivo: nuovi adempimenti).

reddito annuale	netto riduzione € 5.000,00	IVS fino al 31/12/27	mesi di accredito contributivo fino al 31/12/27	IVS dal 01/01/28	mesi di accredito contributivo
		12,50%		25%	dal 01/01/28
5.000,00	0	0	0	0	0
10.000,00	5.000,00	625	3,4 (3)	1.250,00	3,4 (3)
15.000,00	5.000,00	1.250,00	6,8 (7)	2.500,00	6,8 (7)
20.000,00	5.000,00	1.875,00	10,3 (10)	3.750,00	10,3 (10)
23.000,00	5.000,00	2.250,00	12,3 (12)	4.500,00	12,3 (12)



... IL LAVORO

ADEMPIMENTI CO.CO.CO. SPORTIVE

È obbligatoria la comunicazione al RAS dell'avvio dei rapporti di co.co.co. (anche per i compensi inferiori a euro 5.000,00).

Comunicazione obbligatoria in capo alle ASD e SSD per i rapporti stipulati da loro con il lavoratore sportivo. A carico della FIM per le collaborazioni stipulate da questa e per le convocazioni degli Ufficiali di Gara.

Il termine della comunicazione è fissato entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello della stipula dell'accordo con il co.co.co..

Per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, tale termine è cumulativamente fissato per il 31 ottobre 2023.

Obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata INPS. L'aliquota previdenziale applicata è pari al 25% o 24% (se pensionati o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), da calcolare sulla parte di compenso eccedente i primi 5 mila euro e, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Le formalità d'iscrizione sono espletate dal RAS.

L'iscrizione al LUL può avvenire anche in un'unica soluzione (es: al termine della prestazione) e comunque entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.



... IL LAVORO

DIRETTORI DI GARA

Definizione. Per Direttori di Gara s'intendono tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

La convocazione del Direttore di Gara (e degli Ufficiali di Gara) da parte della FIM, costituisce atto formale sufficiente al riconoscimento del Lavoro Sportivo. Non è obbligatorio stipulare un contratto di co.co.co..

A favore dei Direttori di Gara e degli Ufficiali di Gara, oltre al compenso pattuito, è possibile erogare rimborsi forfetari per un limite massimo di euro 150 mensili per trasferte svolte anche all'interno del proprio comune di residenza (occorre Delibera dell'Organo sociale competente che deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso).

Comunicazione al Centro per l'Impiego (non più di 30 prestazioni in un arco di tempo trimestrale) a cura della FSN da farsi entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Inoltre, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN dispone la comunicazione all'interno del Registro, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti. La medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'INL, all'INPS e "all'INAIL" in tempo reale.

L'iscrizione nel libro unico del lavoro (LUL) può invece avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Appunti sulla Riforma dello Sport 2023 - Incontro FIM – ASD/SSD Affiliate del 10 ottobre 2023



... IL LAVORO

LAVORATORI SPORTIVI DIPENDENTI P.A.

Possono essere:

- Lavoratori Sportivi come sopra definiti;
- Volontari.

Esercitano l'attività nel mondo sportivo fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio.

Nel caso di Lavoratore Sportivo occorre autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, anche nella forma del silenzio assenso (30 gg).

Nel caso del Volontario occorre solamente la comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.

Trattamento fiscale e contributivo sono i medesimi per gli altri Lavoratori Sportivi e Volontari.



... IL LAVORO

PREMI

I premi erogati ad Atleti e Tecnici dilettanti per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive non sono considerati compensi da Lavoro Sportivo e, come tali, non hanno prelievo previdenziale.

Subiscono, invece, ritenuta a titolo di imposta pari al 20%.

Il correttivo ha inizialmente precisato che, se il valore complessivo dei premi non supera i 300 euro annui, non deve essere applicata alcuna ritenuta. Se, invece, il valore complessivo dei premi riconosciuti per risultati sportivi conseguiti in manifestazioni sportive dilettantistiche è superiore, la ritenuta dovrà essere applicata sull'intero importo.

Su questa specifica disposizione rimaniamo in attesa di ulteriori conferme e chiarimenti dal momento che se ne è persa traccia nel testo della norma pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



... IL LAVORO

VOLONTARI

Definizione. Soci che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. L'attività dei volontari è incompatibile con qualsiasi altra forma di prestazione svolta presso la FSN o la ASD e SSD per la quale è socio. Le prestazioni dei volontari sono non retribuite e sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. I volontari percepiscono i rimborsi spese analiticamente documentati (vitto, alloggio, viaggio, trasporto e le tipologie deliberate dall'Organo di appartenenza) o i rimborsi spese a fronte di autocertificazione per un importo massimo di euro 150,00 mensili.

Tra i rimborsi spese riconoscibili ai volontari secondo quanto disposto all'art. 29 del d.lgs. 36/2021, possono essere ricomprese anche le indennità chilometriche (TARIFFE ACI) per l'utilizzo del proprio veicolo. Tuttavia, deve trattarsi di spese effettivamente sostenute e pertanto analiticamente determinate (da passaggi telepass e da convocazioni), stante il divieto di corrispondere rimborsi spese a forfait.

L'assicurazione per Responsabilità civile è obbligatoria e, se sportivo, le assicurazione infortuni e invalidità permanente sono obbligatorie.



... IL LAVORO

COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative che, non essendo ricomprese tra le fattispecie codificate per il Lavoro Sportivo, ne sono escluse dal punto di vista dell'inquadramento civilistico, mentre godono dei medesimi benefici contributivi e fiscali previsti per le collaborazioni sportive. Si tratta di collaborazioni dedicate ad esempio alla raccolta delle iscrizioni, alla tenuta della cassa e della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

L'applicabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle mansioni di carattere amministrativo – gestionale da parte di una ASD o SSD è confermata dall'art. 37 del Dlgs 36/2021, dove è previsto che tali siano soggetti:

- all'assicurazione presso l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dei commi 2° e 3° dell'art. 5 del Dlgs 38/2000 sull'assicurazione dei lavoratori parasubordinati (per cui il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del lavoratore) e secondo i parametri di calcolo fissati da un decreto del Ministero del lavoro;
- dal punto di vista previdenziale, debbano essere iscritti alla Gestione Separata dell'INPS. L'aliquota contributiva è calcolata sulla parte di compenso eccedente primi 5.000 Euro annui.

No iscrizione al RAS. È necessario avvalersi fin da subito del consulente del lavoro per espletare le formalità necessarie dell'inquadramento lavorativo. Infine, non trattandosi di Lavoratori Sportivi, non opera la presunzione della natura di Co.Co.Co. sotto le 24 ore settimanali.



... IL LAVORO

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Il decreto correttivo ha previsto la possibilità, ricorrendone i presupposti, di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale.

Da chiarire se la norma è riferita sia alla normativa (art. 54 bis D.L. 50/2017 – prestazioni occasionali – voucher) sia alla normativa del lavoro autonomo occasionale (art. 2222 C.C. e art. 67, c.1 lett. I TUIR).

Si ricorda che la normativa attuale stabilisce che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale possono essere svolte per un massimo di 30 giorni lavorati annui, anche non consecutivi, e che i corrispettivi non possono superare €5.000 annui (2.500,00 se percepiti da un unico committente).



SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ADEGUAMENTI STATUTI SSD E ASD

Non si considerano in questa sede le norme di variazioni dello Statuto delle ASD iscritte al RUNTS (ETS).

Gli Statuti delle ASD e SSD che sono iscritte nel Registro delle attività Sportive dilettantistiche devono essere adeguati agli obblighi di legge con delibera dell'Assemblea dei soci in forma straordinaria.

Se le modifiche apportate dalle ASD e SSD riguardano solo l'adeguamento alle nuove norme, è prevista l'esenzione dall'imposta di registro (l'esenzione dall'imposta di bollo per le ASD e SSD è in vigore dal 1° gennaio 2019).

Adeguamento Oggetto Sociale. Viene previsto il termine del 31 dicembre 2023 per adeguare lo Statuto ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del decreto 36, prevedendo nell'oggetto sociale "l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica" ed eventualmente "l'esercizio di attività strumenti e secondarie" rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto.

N.B.: la mancata conformità dello Statuto alle anzidette disposizioni determinerà la cancellazione d'ufficio dell'ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).



Non professionistica ▼ Nazionalità

1-ASD SEMPLICE ▼

Selezionare classificazione

1-ASD SEMPLICE

2-ASD POLISPORTIVA

3-ASD SRL

4-ASD SPA

5-ASD COOPERATIVA

6-ASS. CON PERSONALITA' GIURIDICA

7-ENTE AGGREGATO

00100 Roma

... SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

... ADEGUAMENTI STATUTI SSD E ASD

Attività secondarie e strumentali. Tra le attività secondarie diverse da quelle sportive, rientrano, a titolo d'esempio: l'attività promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione, la gestione di impianti sportivi, la gestione di bar e punti di ristoro, la gestione di attività ricreative e culturali, la vendita di materiale sportivo e, in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell'attività sportiva. In ASD o SSD Motonautica rientra anche il rimessaggio delle imbarcazioni e l'affitto del posto barca.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono anche esercitare attività diverse da quelle principali a condizione che l'Atto Costitutivo o lo Statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali".

I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La distinzione tra attività primarie e secondarie è un elemento cruciale per le società sportive.

Il mancato rispetto del rapporto tra attività secondarie e principale. Gli introiti derivanti dalle attività secondarie, secondo la legge, non possono superare il 30% delle entrate totali o il 66% dei costi sostenuti. Questo vincolo è fondamentale per evitare che le attività secondarie assumano una dimensione eccessiva rispetto all'attività principale, potenzialmente distorcendo la missione e le finalità della società sportiva. Il mancato rispetto di questo limite per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d'ufficio dal RAS.



... SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ULTERIORI ASPETTI

Sede Sociale. Possibilità di svolgimento delle attività istituzionali presso la sede dell'Asd o SSD indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali purché le attività siano di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo (impresa).



... SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ULTERIORI ASPETTI

Personalita' Giuridica delle Asd. Le Asd possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (iscrizione al Registro della Prefettura per le Associazioni con personalita' giuridica), acquistare la personalita' giuridica mediante l'iscrizione al RAS. All'istanza di riconoscimento della personalita' giuridica bisogna allegare: il Bilancio ultimo approvato dall'Assemblea (o il Rendiconto finanziario) e il verbale di approvazione. Per le ASD già dotate di personalita' giuridica viene sospesa l'iscrizione al Registro della Prefettura. Per le ASD già iscritte al RUNTS, rimane efficace.

Il notaio che ha redatto il verbale (o l'atto costitutivo e lo Statuto in caso di nuova Associazione), deve depositarlo entro 20 gg al RAS. Secondo la norma, e modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel RAS.

Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro (Decreto correttivo bis). Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea e deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, vale a dire la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

L I M I T E D
L I A B I L I T Y
C O M P A N Y

SOGGETTO GIURIDICO



ALTRI TEMI DELLA RIFORMA

CASELLARIO GIUDIZIALE – NORME ANTIPEDOFILIA (NEL QUADRO DELL'ATTIVITA' DI

La nuova qualificazione di "lavoratori" agli operatori in ambito sportivo che percepiscano compensi (tecnici, istruttori, allenatori, ...) implica che torni applicabile nei confronti dei sodalizi sportivi che fanno attività costante e regolare con i minori, la cosiddetta "legge antipedofilia".

La normativa in oggetto è stata introdotta sulla base della normativa comunitaria (direttiva 2011/93/UE), recepita nel nostro ordinamento dall'art. 2, d.lgs, 39/2014 (in attuazione della l. 96/2013 e in vigore dal 06/04/2014) che ha modificato l'art. 25-bis, d.p.r. 313/2002, al fine di individuare strumenti finalizzati alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il presupposto della qualifica di "datore di lavoro" aveva escluso dall'applicazione della normativa in oggetto le a.s.d. e s.s.d. che si avvalevano di collaboratori che percepivano compensi inquadriati quali redditi diversi, ex art. 67, d.p.r. 917/1986.

A livello pratico:

- l'obbligo sorge all'atto dell'instaurazione del rapporto, sia questo di natura subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa, oltre che di lavoro autonomo con posizione IVA;
- la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura della Repubblica.
- la richiesta può essere effettuata anche dal datore di lavoro;
- il costo è relativo ai soli diritti; le a.s.d./s.s.d. sono esenti dall'imposta di bollo.



La presentazione verrà pubblicata sul sito federale al link: <https://fimconi.it/riforma-del-lavoro-sportivo>

assieme a modulistica e riferimenti normativi (D.Lgs.36/2001 e D.Lgs.39/2001 coordinati con Decreto Correttivo):

- Fac simile lettera incarico lavoro sportivo co.co.co
- Fac simile lettera incarico singolo evento
- Allegato_A_-_Autocertificazione_Compensi_e_Rimborsi_Spese_Dlgs_36-2021
- D. Lgs. 36-2021 testo coordinato d.lgs. 120-2023
- D. Lgs. 39-2021 testo coordinato d.lgs. 120-2023

GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE !!!